

ACCORDO QUADRO UN.I.COOP. / UGL NAZIONALE SU INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

La UN.I.COOP. e la UGL Nazionale in virtù dell'Accordo quadro firmato il 31 marzo 2017 intendono promuovere, nei limiti consentiti dagli artt. 51 e 100 del TUIR, un sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie mediante l'attivazione su tutto il territorio nazionale di politiche attive di welfare sociale nell'ambito della contrattazione decentrata di II livello, le cui finalità siano dirette a garantire a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Misure per favorire la fruizione dei servizi di assistenza ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari anziani o non autosufficienti al fine di eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare;
- Misure formative e di orientamento di tipo socio educativo per contrastare fenomeni di dispersione scolastica, dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- Misure di welfare volte ad agevolare la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti lavoratori, favorendo a monte la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile (*smart working*) quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
- Misure di informazione e consulenza ai lavoratori e loro famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

A tale proposito, le Parti concordano sulla necessità di prevedere in sede di contrattazione di II livello:

- la convertibilità dei premi di risultato in servizi o prestazioni di welfare aziendale aventi finalità di rilevanza sociale;
- la fungibilità tra la componente monetaria dei permessi maturati ma non goduti dai dipendenti e i benefit sostitutivi;
- la convertibilità di una quota parte dei minimi tabellari, previsti dai singoli CCNL sottoscritti dalle Parti firmatarie, in servizi o prestazioni di welfare aziendale aventi finalità di rilevanza sociale nei limiti e alle condizioni di seguito pattuite in modo che tali misure possano rappresentare per i lavoratori dipendenti un'opportunità di incremento del loro potere di acquisto.

L'attivazione dei piani di welfare aziendale sarà preceduta da una approfondita e attenta analisi della platea dei lavoratori condotta attraverso la profilazione dei loro fabbisogni dalla quale sia possibile desumere in maniera inequivoca il mutuo consenso di ciascun lavoratore alla sostituzione della componente monetaria di una quota parte della busta paga e dei permessi con i servizi e le prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 51 del Testo unico n. 917/1986.

Definizione di welfare aziendale: si considera welfare aziendale l'insieme dei beni e servizi che un'azienda eroga (in virtù dell'Accordo quadro UN.I.COOP./UGL Nazionale sulla base di un accordo di II livello con le rappresentanze sindacali) in favore dei propri dipendenti per soddisfare alcuni bisogni di carattere extra lavorativo.

Si tratta della messa a disposizione di beni e servizi, che il TUIR non include nella nozione di retribuzione imponibile, a carattere:

- Previdenziale/assicurativo
- Sociale/ricreativo/sanitario
- Educativo/formativo.

Perché conviene il Welfare aziendale: il welfare aziendale consente non solo di massimizzare il valore netto delle buste paga grazie al sostanziale azzeramento del prelievo fiscale e contributivo sui beni e servizi che vengono riconosciuti ai dipendenti, ma anche di valorizzare il valore convertito in servizi rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato per analoghe prestazioni.

Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR:

Regime fiscale e contributivo: non soggetti

- Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico
- Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
- Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati
- Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore)

- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
- Documento di legittimazione nominativo (C.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto)

FINALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI WELFARE AZIENDALE	SERVIZI
Educazione e istruzione	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi extraprofessionali • Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue) • Servizi di orientamento allo studio
Ricreazione	<ul style="list-style-type: none"> • Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, ... • Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa,... • Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ... • Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza • Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze • Attività culturali (mostre e musei) • Biblioteche • Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, ...)
Assistenza Sociale	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza domiciliare • Badanti • Case di riposo (R.S.A.)
Assistenza Sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> • Checkup medici • Visite specialistiche • Cure odontoiatriche • Terapie e riabilitazione • Sportello ascolto psicologico
Culto	<ul style="list-style-type: none"> • Pellegrinaggi (pacchetti completi)

Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR:

- Regime fiscale e contributivo: non soggetti
- Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico
- Modalità di erogazione:
- Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati
- In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto)

Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare	<ul style="list-style-type: none"> • Asili nido • Servizi di babysitting • Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore • Università e Master • Libri di testo scolastici e universitari
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione	<ul style="list-style-type: none"> • Doposcuola o Pre-scuola • Buono pasto mensa scolastica • Scuolabus, gite didattiche • Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri, ...)
Ludoteche e centri estivi e invernali	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per frequentazione di campus estivi e invernali • Spese per frequentazione di ludoteche
Borse di studio	<ul style="list-style-type: none"> • Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti <ul style="list-style-type: none"> • Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) • Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica) 	<ul style="list-style-type: none"> • Badanti • Assistenza domiciliare • Case di riposo (R.S.A.) • Case di cura